



Circa la disdetta della prenotazione di visite o esami

A partire dal 4 aprile 2016, chi non si presenta a visite o esami senza aver disdetto la prenotazione deve pagare una sanzione pari al ticket previsto per le fasce di reddito più basse, oltre alle spese di spedizione.

La disdetta deve avvenire entro i termini di legge stabiliti (L.R. 2/2016, art. 23, commi 1 e 2; DGR 377 del 22/3/2016) e, cioè, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata”.

La legge, dunque, richiede che la disdetta pervenga entro le 48 ore prima del giorno in cui la prestazione deve essere eseguita.

Ad esempio, se il giorno della prestazione è il giovedì, la disdetta deve arrivare 48 ore prima di giovedì e, quindi, entro il lunedì.

Occorre inoltre tener conto del fatto che nel computo dei giorni non devono essere considerati i festivi.

Dunque: se la prestazione deve essere eseguita il giorno lunedì 16 maggio, la disdetta deve pervenire entro il mercoledì 11 maggio; se la prestazione deve essere eseguita il lunedì 9 gennaio, la disdetta deve pervenire entro il 3 gennaio, posto che non possono essere computati nel conteggio a ritroso i giorni 8 (domenica), 7 (sabato), 6 (festivo).

La mancata disdetta è giustificabile solo per motivi imprevedibili oggettivi e documentabili.